

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 217/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 3951/92 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan** 1
- * **Regolamento (CE) n. 218/94 del Consiglio, del 24 gennaio 1994, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune ciliege da tavola, originarie della Svizzera** 5
- * **Regolamento (CE) n. 219/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3315/93** 7
- * **Regolamento (CE) n. 220/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione verso talune destinazioni** 12
- Regolamento (CE) n. 221/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 17
- Regolamento (CE) n. 222/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero 19
- Regolamento (CE) n. 223/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone 21
- Regolamento (CE) n. 224/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 22
- Regolamento (CE) n. 225/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 24

- * **Regolamento (CE) n. 226/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole** 26
- * **Regolamento (CE) n. 227/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, che fissa gli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1993/1994** 28
- Regolamento (CE) n. 228/94 della Commissione, del 1° febbraio 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali 38
- * **Regolamento (CE) n. 229/94 del Consiglio, del 1° febbraio 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di etanolamina originaria degli Stati Uniti e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio** 40

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

94/61/CE :

- * **Decisione del Consiglio, del 24 gennaio 1994, che autorizza la divisione delle responsabilità della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca relative al prestito concesso alla Cecoslovacchia con decisione 91/106/CEE del Consiglio** 44

Commissione

94/62/CE :

Decisione della Commissione, del 21 gennaio 1994, di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CE) n. 20/94 46

94/63/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina** 47

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 217/94 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3951/92 relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che occorre inserire nel regolamento (CEE) n. 3951/92 del Consiglio, del 29 dicembre 1992, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan⁽¹⁾, un certificato per l'esportazione di prodotti tessuti su telai a mano, cuciti a mano o fabbricati dall'artigianato familiare;

considerando che si deve quindi modificare in tal senso il regolamento precitato,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3951/92 è così modificato:

- 1) L'articolo 8, paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
« 2. Per l'applicazione del paragrafo 1, i prodotti devono essere corredati, all'importazione, di un certificato conforme al modello di cui all'allegato IV rilasciato dalla Taiwan Textile Federation. »
- 2) Il certificato allegato al presente regolamento è aggiunto come allegato IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

⁽¹⁾ GU n. L 405 del 31. 12. 1992, pag. 6.

<p>1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>ORIGINAL</p>	<p>2 No</p>
<p>3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>CERTIFICATE in regard to HANDLOOMS, TEXTILE HANDICRAFTS and TRADITIONAL TEXTILE PRODUCTS, OF THE COTTAGE INDUSTRY, issued in conformity with and under the conditions regulating trade in textile products with the European Community</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>CERTIFICAT relatif aux TISSUS TISSÉS SUR MÉTIERS À MAIN, aux PRODUITS TEXTILES FAITS À LA MAIN, et aux PRODUITS TEXTILES RELEVANT DU FOLKLORE TRADITIONNEL, DE FABRICATION ARTISANALE, délivré en conformité avec et sous les conditions régissant les échanges de produits textiles avec la Communauté européenne</p>	
<p>6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport</p>	<p>4 Country of origin Pays d'origine</p>	<p>5 Country of destination Pays de destination</p>
<p>8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis — DÉSIGNATION DES MARCHANDISES</p>	<p>7 Supplementary details Données supplémentaires</p>	<p>9 Quantity Quantité</p>
<p>10 FOB Value (¹) Valeur fob (¹)</p>		<p>11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY — VISA DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE</p> <p>I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (²) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (²) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Community, and the country shown in box No 4. <p>Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied (handlooms) (²) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits au point a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine (handicrafts) (²) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté européenne et le pays indiqué dans la case 4.
<p>12 Competent authority (name, full address, country) Autorité compétente (nom, adresse complète, pays)</p>	<p>At — À on — le</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">(signature) (stamp — cachet)</p>	

(¹) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.
 (²) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

REGOLAMENTO (CE) N. 218/94 DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1994

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune ciliege da tavola, originarie della Svizzera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che negli accordi in forma di scambi di lettere conclusi tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativi ai settori dell'agricoltura e della pesca approvati con la decisione 86/559/CEE⁽¹⁾ la Comunità si è impegnata ad aprire annualmente a determinate condizioni un contingente tariffario a dazio nullo per talune ciliege da tavola, originarie del paese in questione; che occorre pertanto aprire per l'anno 1994 tali contingenti tariffari, precisando se del caso le condizioni di ammissione al contingente;

considerando che occorre garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per il contingente a tutte le importazioni del prodotto interessato in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente medesimo;

considerando che spetta alla Comunità decidere dell'apertura, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali, di

contingenti tariffari; che tuttavia nulla osta a che, al fine di garantire l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare sui volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione di tali contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994 i dazi doganali applicabili all'importazione del prodotto sotto elencato sono sospesi ai livelli ed entro i limiti del contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC ^(*)	Designazione delle merci	Volume del contingente (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.0901	ex 0809 20 40 ex 0809 20 80	Ciliege da tavola	1 000	0

(*) Vedi codici Taric in allegato.

2. Si applica il protocollo relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » e ai metodi di cooperazione amministrativa, allegato agli accordi in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera relativi ai settori dell'agricoltura e della pesca.

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume contingentale, di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

Le domande di prelievo con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

(¹) GU n. L 328 del 22. 11. 1986, pag. 99.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa, non appena possibile, nel volume contingente corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingente. Gli Stati membri ne sono informati dalla Commissione.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione l'uguaglianza e la continuità di

accesso al contingente, finché il saldo del volume contingente corrispondente lo consente.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente al fine di assicurare il rispetto del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

ALLEGATO

Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric
09.0901	ex 0809 20 40 ex 0809 20 80	0809 20 40*10 0809 20 80*11 0809 20 80*21 0809 20 80*31 0809 20 80*81

REGOLAMENTO (CE) N. 219/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1994

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 3315/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinare vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di considerevoli scorte di carni d'intervento; che occorre evitare, a motivo dei costi elevati, un'estensione del periodo di magazzino; che, nell'attuale situazione del mercato, esiste la possibilità di vendere le carni all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che tale vendita deve essere effettuata in conformità dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93, prevedendo inoltre talune deroghe a motivo, in particolare, della destinazione dei prodotti in causa;

considerando che il regolamento (CE) n. 3315/93 della Commissione⁽⁸⁾ dovrebbe essere abrogato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

1. Sono messi in vendita i seguenti quantitativi di carni bovine, destinate alla trasformazione nella Comunità:

a) quarti posteriori non disossati:

- circa 1 000 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1° agosto 1992,
- circa 1 500 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco ed acquistate anteriormente al 1° agosto 1993;

b) quarti anteriori non disossati:

- circa 100 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1993,
- circa 10 t di carni non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1992;

c) carni disossate:

- circa 4 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito ed acquistate anteriormente al 1° ottobre 1992,
- circa 1 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano ed acquistate anteriormente al 1° febbraio 1993,
- circa 3 000 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese ed acquistate anteriormente al 1° giugno 1993,
- circa 7 500 t di carni disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese ed acquistate anteriormente al 1° gennaio 1993.

2. Gli organismi d'intervento di cui al paragrafo 1 vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo.

3. Le vendite sono effettuate in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84, (CEE) n. 3002/92 e (CEE) n. 2182/77 e di quelle del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.

⁽⁵⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU n. L 298 del 3. 12. 1993, pag. 4.

4. Le qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 10 febbraio 1994.

6. Gli interessati possono informarsi sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato II.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77 l'offerta o, eventualmente, la domanda d'acquisto:

a) è valida soltanto se presentata da una persona fisica o giuridica che eserciti, da almeno dodici mesi, un'attività nell'industria di trasformazione ai fini della fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine e sia iscritta a un albo pubblico di uno Stato membro;

b) deve essere corredata:

- dell'impegno scritto del richiedente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77 entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77;
- dell'indicazione precisa degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

2. I richiedenti di cui al paragrafo 1 possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte o, eventualmente, le domande dei richiedenti da lui rappresentati.

3. Gli acquirenti e i mandatarî di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consente di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza dei quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 10 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a:

- 150 ECU/100 kg per i quarti posteriori non disossati.
- 100 ECU/100 kg per i quarti anteriori non disossati.
- 140 ECU/100 kg per le carni disossate.

Articolo 4

Ai fini del presente regolamento, 100 kg di quarti posteriori non disossati corrispondono a 64 kg di carne disossata, previa rimozione del filetto e del controfiletto.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 3315/93 è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 10 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (1) Mindstepriser i ECU/ton (1) Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (1) Ελάχιστες τιμές πώλησως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο (1) Minimum prices expressed in ecus per tonne (1) Prix minimaux exprimés en écus par tonne (1) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (1) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (1) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (1)
---	--	--	--

a) Cuartos traseros con hueso — Bagfjerdinger, ikke udbenet — Hinterviertel mit Knochen — Οπίσθια τέταρτα μη αποστεωμένα — Bone-in hindquarters — Quartiers arrière avec os — Quarti posteriori non disossati — Achtervoeten met been — Quartos traseiros com osso

Italia	— <i>Quarti posteriori</i> , provenienti da : Categoria A, classi U, R e O	1 000	1 700
Deutschland	— <i>Hinterviertel</i> , stammend von : Kategorien A/C, Klassen U, R und O	1 500	1 700

b) Cuartos delanteros con hueso — Forfjerdinger, ikke udbenet — Vorderviertel mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα μη αποστεωμένα — Bone-in forequarters — Quartiers avant avec os — Quarti anteriori non disossati — Voorvoeten met been — Quartos dianteiros com osso

Ireland	— <i>Forequarters</i> from : Category C, classes U, R and O	108	1 100
Danmark	— <i>Forfjerdinger</i> af : kategori A / C, klasse R og O	10	1 100

c) Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Αποστεωμένο κρέας — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada

Ireland	— <i>Category C</i> :		
	Shins and shanks	1 000	1 550
	Plates and flanks	2 000	1 050
	Forequarters	2 000	1 700
	Briskets	1 000	1 500
	Outsides	500	2 800
	Knuckles	500	2 400
	Rumps	500	2 250
United Kingdom	— <i>Category C</i> :		
	Rumps	500	2 100
	Thick flanks	500	2 200
	Topsides	1 000	3 100
	Silversides	500	3 000
	Pony	500	2 000
	Foreribs	200	1 600
	Shins and shanks	300	1 500
	Clod and sticking	500	1 900

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada (¹) Mindstepriser i ECU/ton (¹) Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne (¹) Ελάχιστες τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu τόνο (¹) Minimum prices expressed in ecus per tonne (¹) Prix minimaux exprimés en écus par tonne (¹) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata (¹) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton (¹) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada (¹)
Italia	— <i>Categoria A:</i>		
	Scamone	200	2 100
	Fesa esterne	220	2 800
	Fesa interna	200	2 500
	Noce	200	2 200
	Girello	131	3 000
	Spalla geretto	50	1 650
Danmark	— <i>Kategori A/C:</i>		
	Bryst og slag	1 000	1 250
	Øvrigt kød af forfjerding	1 000	1 900
	Skank og muskel	500	1 600
	Yderlår	500	2 800

(¹) Estos precios se entenderán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) nº 2173/79.

(¹) Disse priser gælder i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.

(¹) Diese Preise gelten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.

(¹) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.

(¹) These prices shall apply in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.

(¹) Ces prix s'entendent conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 2173/79.

(¹) Il prezzo si intende in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.

(¹) Deze prijzen gelden overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.

(¹) Estes preços aplicam-se conforme o disposto no nº 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) nº 2173/79.

*ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II —
ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

- IRELAND :** Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
Telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198
- DANMARK :** EF-Direktoratet
Nyropsgade 26
DK-1602 København K
Tlf. (33) 92 70 00, telex 15137 EFDIR DK, telefax (33) 92 69 48
- ITALIA :** Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Via Palestro 81
I-00185 Roma
Tel. 49 49 91
Telex 61 30 03
- UNITED KINGDOM :** Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
Tel. (0734) 58 36 26
Telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50
- DEUTSCHLAND :** Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Geschäftsbereich 3 (Fleisch und Fleischerzeugnisse)
Postfach 180 107 — Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. : (069) 1 56 47 72/3
Telex : 411727, Telefax : (069) 15 64 791
-

REGOLAMENTO (CE) N. 220/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1994

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine disossate da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione verso talune destinazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1759/93⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 251/93⁽⁶⁾, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di importanti scorte di carni disossate; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85;

considerando l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare durante l'operazione;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di

esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2867/93⁽⁸⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84; che per un migliore svolgimento delle operazioni di esportazione occorre derogare a talune disposizioni relative allo svincolo di tale cauzione;

considerando che è opportuno precisare che, visti i prezzi fissati nell'ambito della presente vendita le esportazioni non possono beneficiare delle restituzioni fissate periodicamente nel settore delle carni bovine;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1938/93⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa:
 - 6 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese,
 - 6 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.
2. Le carni sono destinate ad essere esportate verso le destinazioni di cui ai punti 02 e 03 della nota in calce n. 7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 3261/93 della Commissione⁽¹¹⁾.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 59.⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.⁽⁶⁾ GU n. L 28 del 5. 2. 1993, pag. 47.⁽⁷⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁸⁾ GU n. L 262 del 21. 10. 1993, pag. 26.⁽⁹⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.⁽¹⁰⁾ GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 12.⁽¹¹⁾ GU n. L 293 del 27. 11. 1993, pag. 48.

4. La qualità e i prezzi minimi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato I.

5. Le offerte o le domande di acquisto sono valide solo se:

- riguardano un quantitativo minimo globale di 2 000 t in peso del prodotto;
- vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato II, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12 del 9 febbraio 1994.

7. Le informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio sono disponibili per gli interessati presso l'indirizzo indicato nell'allegato III.

Articolo 2

L'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 deve aver luogo entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è pari a 30 ECU/100 kg.

2. L'importo della cauzione prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 è di 275 ECU/100 kg di carni disossate.

Articolo 4

1. Le carni vendute nel quadro del presente regolamento non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

L'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione ed eventualmente l'esemplare di controllo T 5 sono completati dalla dicitura:

Productos de intervención sin restitución [Reglamento (CE) n° 220/94];

Interventionsvarer uden restitution [Forordning (EF) nr. 220/94];

Interventionserzeugnis ohne Erstattung [Verordnung (EG) Nr. 220/94];

Προϊόντα παρεμβάσεως χωρίς επιστροφή [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 220/94];

Intervention products without refund [Regulation (EC) No 220/94];

Produits d'intervention sans restitution [Règlement (CE) n° 220/94];

Prodotti d'intervento senza restituzione — [Regolamento (CE) n. 220/94];

Produkten uit interventievoorraden zonder restitutie — [Verordening (EG) nr. 220/94];

Produtos de intervenção sem restituição [Regulamento (CE) n° 220/94].

2. Per la cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, anche l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 costituisce un'esigenza principale a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾.

Tuttavia, in deroga all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3002/92, è svincolata una parte della cauzione quando si accerti che i prodotti hanno raggiunto una delle destinazioni previste dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b) o c) dello stesso regolamento. La parte da svincolare corrisponde all'importo della cauzione depositata meno 165 ECU/100 kg, in peso del prodotto.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 9 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta expresado en ecus por tonelada Salgspriser i ECU/ton Verkaufspreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Τιμές πώλησεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Selling prices expressed in ecus per tonne Prix de vente exprimés en écus par tonne Prezzi di vendita espressi in ecu per tonnellata Verkoopprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço de venda expresso em ecus por tonelada
Ireland	— Boneless cuts from : Category C, classes U, R and O	6 000	750 (*)
United Kingdom	— Boneless cuts from : Category C, classes U, R and O	6 000	650 (*)

(*) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo II.

(*) Minimumpris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag II.

(*) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemäß der in Anhang II angegebenen Zusammensetzung.

(*) Ελάχιστη τιμή ανά τόνο προϊόντος σύμφωνα με την κατανομή που αναφέρεται στο παράρτημα II.

(*) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex II.

(*) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe II.

(*) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato II.

(*) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage II aangegeven verdeling.

(*) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartição indicada no anexo II.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II

Distribución del lote contemplado en el segundo guión del apartado 5 del artículo 1
 Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, andet led, omhandlede parti
 Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 zweiter Gedankenstrich genannten Partie
 Κατανομή της παρτίδας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 δεύτερη περίπτωση
 Repartition of the lot meant in the second subparagraph of Article 1 (5)
 Répartition du lot visé à l'article 1^{er} paragraphe 5 second tiret
 Composizione della partita di cui all'articolo 1, paragrafo 5, secondo trattino
 Verdeling van de in artikel 1, lid 5, tweede streepje, bedoelde partij
 Repartição do lote referido no nº 5, segundo travessão, do artigo 1º

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Cortes Udskæringer Teilstücke Τεμάχια Cuts Découpes Tagli Deelstukken Cortes	Porcentaje en peso Vægtprocent Gewichtsanteile Ποσοστό του βάρους Weight percentage Pourcentage du poids Percentuale del peso % van het totaalgewicht Percentagem do peso
Ireland	Outsides	20
	Knuckles	5
	Rumps	15
	Cube-rolls	15
	Forequarters	25
	Shins/shanks	10
	Plates/flanks	10
		100 %
United Kingdom	Topsides	13
	Silversides	13
	Thick flanks	13
	Rumps	13
	Shins and shanks	15
	Clod and sticking	10
	Ponies	13
	Foreribs	10
		100 %

*ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III
— ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III*

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser —
Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses
of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli
organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de
intervenção**

UNITED KINGDOM: Intervention Board for Agricultural Produce
Fountain House
2 Queens Walk
Reading RG1 7QW
Berkshire
tel. (0734) 58 36 26
telex 848 302, telefax (0734) 56 67 50

IRELAND: Department of Agriculture, Food and Forestry
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
tel. (01) 678 90 11, ext. 2278 and 3806
telex 93292 and 93607, telefax (01) 6616263, (01) 6785214 and (01) 6620198

REGOLAMENTO (CE) N. 221/94 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1695/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 145/94 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1695/93 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 31 gennaio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 40.⁽⁶⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	34,66 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,66 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,66 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,66 ⁽¹⁾
1701 91 00	40,81
1701 99 10	40,81
1701 99 90	40,81 ⁽²⁾

(¹) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(²) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(³) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 222/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1994

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 198/94 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 198/94 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del

prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 31 gennaio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 198/94 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1994, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (*)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (*)
1702 20 10	0,4081	—
1702 20 90	0,4081	—
1702 30 10	—	51,35
1702 40 10	—	51,35
1702 60 10	—	51,35
1702 60 90	0,4081	—
1702 90 30	—	51,35
1702 90 60	0,4081	—
1702 90 71	0,4081	—
1702 90 90	0,4081	—
2106 90 30	—	51,35
2106 90 59	0,4081	—

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CE) N. 223/94 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1994
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1554/93 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,
considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2419/93 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 207/94 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2419/93 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 50,844 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.
⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.
⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 23.
⁽⁴⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 35.
⁽⁵⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 30.

REGOLAMENTO (CE) N. 224/94 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1994

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2703/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 31 gennaio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2703/93 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 108.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	81,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	81,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	0 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
1001 90 91	90,72
1001 90 99	90,72 ⁽⁶⁾
1002 00 00	116,11 ⁽⁶⁾
1003 00 10	119,81
1003 00 90	119,81 ⁽⁶⁾
1004 00 00	93,90
1005 10 90	81,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	81,46 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	95,38 ⁽⁴⁾
1008 10 00	23,81 ⁽⁶⁾
1008 20 00	42,09 ⁽⁴⁾
1008 30 00	0 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	164,54 ⁽⁸⁾
1102 10 00	200,09
1103 11 10	30,00
1103 11 90	188,01
1107 10 11	172,36
1107 10 19	131,54
1107 10 91	224,14 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	170,23 ⁽⁹⁾
1107 20 00	196,59 ⁽¹⁰⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

(9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

(10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 225/94 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 1994****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1681/93 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 31

gennaio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'1 febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00.00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	2	3	4	5	6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 226/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1994

che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3818/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3831/92 ⁽⁴⁾, ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 ⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »;

considerando che il regolamento (CE) n. 3497/93 della Commissione ⁽⁷⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 31 gennaio 1994, che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 27 marzo 1994, conformemente all'allegato;

considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al

controllo statistico e alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento degli MCS;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, i carciofi, i meloni e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89 devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1994.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 47.

⁽⁵⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

Periodo compreso tra il 1° e il 27 febbraio 1994

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10	I
Carciofi	0709 10 00	I
Meloni	0807 10 90	I
Fragole	0810 10 90	I

REGOLAMENTO (CE) N. 227/94 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1994

che fissa gli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1993/1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1552/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92 la Commissione calcola un importo di riferimento regionale finale sostituendo al prezzo di riferimento previsionale il prezzo di riferimento constatato per ciascuna regione indicata nel piano di regionalizzazione di uno Stato membro; che la Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento constatato avvalendosi delle informazioni comunicate a norma del regolamento (CE) n. 3405/93⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1282/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2797/93⁽⁵⁾ ha stabilito, all'articolo 1, paragrafo 2, gli importi di riferimento regionali previsionali per la campagna di commercializzazione 1993/1994; che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1765/92, gli Stati membri che abbiano superato la superficie regionale di base stabilita dal regolamento (CEE) n. 845/93 della Commissione⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3074/93⁽⁷⁾, riducono proporzionalmente la superficie ammissibile al pagamento compensativo; che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1282/93 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3368/92 della Commissione⁽⁸⁾, alcuni produttori hanno percepito pagamenti anticipati in base agli importi di riferimento regionali previsionali;

considerando l'opportunità di versare ai produttori ammissibili il saldo del pagamento compensativo per un

importo corrispondente all'importo di riferimento regionale finale fissato dal presente regolamento meno gli anticipi già ricevuti, tenendo conto dell'eventuale riduzione proporzionale della superficie ammissibile ai pagamenti compensativi;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura una spiegazione succinta del calcolo dell'importo di riferimento regionale finale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1765/92.

2. Gli importi di riferimento regionali finali per la campagna di commercializzazione 1993/1994 figurano nell'allegato II.

3. Nel calcolo del pagamento compensativo ai produttori di semi oleosi di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92 occorre tener conto:

- dell'eventuale riduzione proporzionale della superficie ammissibile per agricoltore, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, primo trattino del citato regolamento;
- di eventuali pagamenti anticipati effettuati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3368/92 o dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1282/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 131 del 28. 5. 1993, pag. 26.

⁽⁵⁾ GU n. L 255 del 13. 10. 1993, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 dell'8. 4. 1993, pag. 27.

⁽⁷⁾ GU n. L 276 del 9. 11. 1993, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 342 del 25. 11. 1992, pag. 9.

*ALLEGATO I***Spiegazione succinta del calcolo degli importi di riferimento regionali finali per i produttori di semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1993/1994**

1. Il prezzo di riferimento constatato per i semi oleosi, che rappresenta il prezzo medio registrato sui mercati nel corso della campagna 1993/1994, è stato fissato a 193,1 ECU/t. Per il calcolo di tale prezzo di riferimento constatato ci si è avvalsi delle offerte e dei prezzi comunicati dagli Stati membri conformemente al regolamento (CE) n. 3405/93.
2. Il livello del prezzo di riferimento constatato è tale da rendere necessaria la sostituzione, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1765/92, degli importi di riferimento regionali previsionali definiti all'articolo 11, paragrafo 2 dello stesso regolamento e fissati dal regolamento (CEE) n. 1282/93.
3. Gli importi di riferimento regionali finali per la campagna di commercializzazione 1993/1994 sono fissati nell'allegato II, in ecu.

ALLEGATO II

Importi di riferimento regionali finali — 1993-1994

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)	Non professionale
België/Belgique :	Polders/Polders	Semi oleosi	2,40	328,58	
	Leemstreek/Limoneuse	Semi oleosi	3,31	453,16	
	Zandleemstreek/Sablo-limoneuse	Semi oleosi	3,12	427,15	
	Condroz/Condroz	Semi oleosi	3,07	420,30	
	Weidestreek/Herbagère	Semi oleosi	3,03	414,83	
	Zandstreek/Sablonneuse	Semi oleosi	2,85	390,18	
	Kempen/Campine	Semi oleosi	2,72	372,39	
	Famenne/Famenne	Semi oleosi	2,97	406,61	
	Fagnes/Fagnes	Semi oleosi	3,15	431,26	
	Ardenne/Ardenne	Semi oleosi	2,99	409,35	
	Jurastreek/Jurassique	Semi oleosi	3,38	462,74	
	Hen. Kempen/Campine-Hennuyère	Cereali	6,44	452,34	
	Hoge Ardenne/Haute Ardenne	Cereali	3,77	264,80	
Danmark :		Semi oleosi	2,700	369,65	
Deutschland :	Schleswig-Holstein	Semi oleosi	3,380	462,74	
	Hamburg	Semi oleosi	3,070	420,30	
	Bremen	Semi oleosi	3,130	428,52	
	Niedersachsen	Semi oleosi	3,060	418,93	
	Nordrhein-Westfalen	Semi oleosi	3,110	425,78	
	Hessen	Semi oleosi	3,100	424,41	
	Rheinland-Pfalz	Semi oleosi	2,850	390,18	
	Baden-Württemberg	Semi oleosi	2,970	406,61	
	Bayern	Semi oleosi	3,180	435,36	
	Saarland	Semi oleosi	2,700	369,65	
	Berlin	Semi oleosi	2,680	366,91	
	Brandenburg	Semi oleosi	2,680	366,91	
	Mecklenburg-Vorpommern	Semi oleosi	3,440	470,96	
	Sachsen	Semi oleosi	2,960	405,24	
	Sachsen-Anhalt	Semi oleosi	2,670	365,54	
	Thüringen	Semi oleosi	2,870	392,92	
Ελλάδα:		Semi oleosi	1,900	260,12	
España :	Ravizzone/soia :				
	Non irrigua :	1 Cereali	0,900	63,22	
		2 Cereali	1,200	84,29	
		3 Cereali	1,500	105,36	
		4 Cereali	1,800	126,43	
		5 Cereali	2,000	140,48	
		6 Cereali	2,200	154,53	
		7 Cereali	2,500	175,60	
		8 Cereali	2,700	189,65	
		9 Cereali	3,200	224,77	
		10 Cereali	3,700	259,88	
		11 Cereali	4,100	287,98	
	Irrigua :	1 Cereali	2,900	203,69	
		2 Cereali	3,000	210,72	
		3 Cereali	3,100	217,74	
		4 Cereali	3,200	224,77	
		5 Cereali	3,500	245,84	
		6 Cereali	3,600	252,86	
		7 Cereali	3,700	259,88	
	8 Cereali	3,800	266,91		
	9 Cereali	3,900	273,93		

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)	Non professionale
		10 Cereali	4,000	280,96	
		11 Cereali	4,100	287,98	
		12 Cereali	4,200	295,00	
		13 Cereali	4,300	302,03	
		14 Cereali	4,400	309,05	
		15 Cereali	4,500	316,08	
		16 Cereali	4,600	323,10	
		17 Cereali	4,700	330,12	
		18 Cereali	4,800	337,15	
		19 Cereali	4,900	344,17	
		20 Cereali	5,000	351,20	
		21 Cereali	5,100	358,22	
		22 Cereali	5,200	365,24	
		23 Cereali	5,300	372,27	
		24 Cereali	5,400	379,29	
		25 Cereali	5,500	386,32	
		26 Cereali	5,600	393,34	
		27 Cereali	5,700	400,36	
		28 Cereali	5,800	407,39	
		29 Cereali	5,900	414,41	
		30 Cereali	6,000	421,43	
		31 Cereali	6,100	428,46	
		32 Cereali	6,200	435,48	
		33 Cereali	6,300	442,51	
		34 Cereali	6,400	449,53	
		35 Cereali	6,500	456,55	
		36 Cereali	6,800	477,63	
		37 Cereali	6,900	484,65	
		38 Cereali	7,000	491,67	
		39 Cereali	7,200	505,72	
		40 Cereali	7,300	512,75	
		41 Cereali	7,400	519,77	
		42 Cereali	7,500	526,79	
		43 Cereali	7,600	533,82	
		44 Cereali	7,700	540,84	
		45 Cereali	8,200	575,96	
		46 Cereali	8,400	590,01	
		47 Cereali	10,500	737,51	
		48 Cereali	10,600	744,53	
	Girasole :				
	Non irrigua :	1 Cereali	0,900	95,58	78,73
		2 Cereali	1,200	127,44	104,98
		3 Cereali	1,500	159,30	131,22
		4 Cereali	1,800	191,16	157,46
		5 Cereali	2,000	212,40	174,96
		6 Cereali	2,200	233,64	192,46
		7 Cereali	2,500	265,50	218,70
		8 Cereali	2,700	286,74	236,20
		9 Cereali	3,200	339,84	279,94
		10 Cereali	3,700	392,94	323,68
		11 Cereali	4,100	435,42	358,67
	Irrigua :	1 Cereali	2,900	307,98	253,69
		2 Cereali	3,000	318,60	262,44
		3 Cereali	3,100	329,22	271,19
		4 Cereali	3,200	339,84	279,94
		5 Cereali	3,500	371,70	306,18
		6 Cereali	3,600	382,32	314,93
		7 Cereali	3,700	392,94	323,68
		8 Cereali	3,800	403,56	332,42
		9 Cereali	3,900	414,18	341,17
		10 Cereali	4,000	424,80	349,92
		11 Cereali	4,100	435,42	358,67
		12 Cereali	4,200	446,04	367,42
		13 Cereali	4,300	456,66	376,16
		14 Cereali	4,400	467,28	384,91
		15 Cereali	4,500	477,90	393,66

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)	Non professionale
		16 Cereali	4,600	488,52	402,41
		17 Cereali	4,700	499,14	411,16
		18 Cereali	4,800	509,76	419,90
		19 Cereali	4,900	520,38	428,65
		20 Cereali	5,000	531,00	437,40
		21 Cereali	5,100	541,62	446,15
		22 Cereali	5,200	552,24	454,90
		23 Cereali	5,300	562,86	463,64
		24 Cereali	5,400	573,48	472,39
		25 Cereali	5,500	584,10	481,14
		26 Cereali	5,600	594,72	489,89
		27 Cereali	5,700	605,34	498,64
		28 Cereali	5,800	615,96	507,38
		29 Cereali	5,900	626,58	516,13
		30 Cereali	6,000	637,20	524,88
		31 Cereali	6,100	647,82	533,63
		32 Cereali	6,200	658,44	542,38
		33 Cereali	6,300	669,06	551,12
		34 Cereali	6,400	679,68	559,87
		35 Cereali	6,500	690,30	568,62
		36 Cereali	6,800	722,16	594,86
		37 Cereali	6,900	732,78	603,61
		38 Cereali	7,000	743,40	612,36
		39 Cereali	7,200	764,64	629,86
		40 Cereali	7,300	775,26	638,60
		41 Cereali	7,400	785,88	647,35
		42 Cereali	7,500	796,50	656,10
		43 Cereali	7,600	807,12	664,85
		44 Cereali	7,700	817,74	673,60
		45 Cereali	8,200	870,84	717,34
		46 Cereali	8,400	892,08	734,83
		47 Cereali	10,500	1 115,10	918,54
		48 Cereali	10,600	1 125,72	927,29
France :	Nord/Centro Sud/Ovest — Non irrigua — Irrigua (!) Sud/Est	Cereali Cereali Cereali Cereali Cereali	6,06 5,65 4,75 8,72 4,44	425,65 396,85 333,64 612,49 311,86	
Ireland :		Semi oleosi	3,300	451,79	
Italia :	Torino montagna interna Torino collina interna Torino pianura Vercelli montagna interna Vercelli collina interna Vercelli pianura Novara montagna interna Novara collina interna Novara pianura Cuneo montagna interna Cuneo collina interna Cuneo pianura Asti collina interna Asti pianura Alessandria montagna interna Alessandria collina interna Alessandria pianura Aosta montagna interna Varese montagna interna Varese collina interna Varese pianura	Cereali Semi oleosi Semi oleosi Cereali Semi oleosi Semi oleosi Cereali Semi oleosi Semi oleosi Cereali Semi oleosi Semi oleosi Semi oleosi Semi oleosi Cereali Semi oleosi Semi oleosi Cereali Cereali Cereali Semi oleosi	2,224 3,612 4,150 4,853 4,233 4,826 3,731 3,744 4,037 3,904 3,877 4,052 3,254 3,409 3,185 3,384 3,359 2,328 4,188 5,491 3,244	156,21 494,51 568,16 340,87 579,53 660,71 262,06 512,58 552,69 274,21 530,79 554,75 445,49 466,72 223,71 463,29 459,87 163,52 294,16 385,68 444,13	

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)	Non professionale
	Como montagna interna	Cereali	6,652	467,23	
	Como collina interna	Semi oleosi	3,541	484,79	
	Como pianura	Semi oleosi	3,799	520,11	
	Sondrio montagna interna	Cereali	4,793	336,66	
	Milano collina interna	Semi oleosi	4,349	595,41	
	Milano pianura	Semi oleosi	4,351	595,68	
	Bergamo montagna interna	Cereali	3,817	268,10	
	Bergamo collina interna	Semi oleosi	4,375	598,97	
	Bergamo pianura	Semi oleosi	5,000	684,53	
	Brescia montagna interna	Cereali	5,469	384,14	
	Brescia collina interna	Semi oleosi	5,000	684,53	
	Brescia pianura	Semi oleosi	5,000	684,53	
	Pavia montagna interna	Cereali	4,661	327,38	
	Pavia collina interna	Semi oleosi	3,578	489,85	
	Pavia pianura	Semi oleosi	4,059	555,70	
	Cremona pianura	Semi oleosi	4,284	586,51	
	Mantova collina interna	Semi oleosi	4,620	632,51	
	Mantova pianura	Semi oleosi	4,672	639,63	
	Bolzano montagna interna	Cereali	1,848	129,80	
	Trento montagna interna	Cereali	4,374	307,23	
	Verona montagna interna	Semi oleosi	5,000	684,53	
	Verona collina interna	Semi oleosi	4,715	645,52	
	Verona pianura	Semi oleosi	4,972	680,70	
	Vicenza montagna interna	Cereali	5,828	409,35	
	Vicenza collina interna	Semi oleosi	5,000	684,53	
	Vicenza pianura	Semi oleosi	4,817	659,48	
	Belluno montagna interna	Semi oleosi	3,431	469,73	
	Treviso collina interna	Semi oleosi	4,422	605,40	
	Treviso pianura	Semi oleosi	4,160	569,53	
	Venezia pianura	Semi oleosi	4,163	569,94	
	Padova collina interna	Semi oleosi	4,044	553,65	
	Padova pianura	Semi oleosi	3,987	545,85	
	Rovigo pianura	Semi oleosi	4,077	558,17	
	Udine montagna interna	Cereali	4,320	303,43	
	Udine collina interna	Cereali	4,159	569,40	
	Udine pianura	Semi oleosi	4,405	603,07	
	Gorizia collina interna	Semi oleosi	4,049	554,34	
	Gorizia pianura	Semi oleosi	4,194	574,19	
	Trieste pianura	Cereali	4,879	342,70	
	Pordenone montagna interna	Cereali	4,416	310,18	
	Pordenone collina interna	Semi oleosi	3,570	488,76	
	Pordenone pianura	Semi oleosi	4,016	549,82	
	Imperia montagna interna	Semi oleosi	3,372	236,85	
	Imperia collina interna	Cereali	3,372	236,85	
	Imperia collina litoranea	Cereali	3,372	236,85	
	Savona montagna interna	Cereali	3,372	236,85	
	Savona montagna litoranea	Cereali	3,372	236,85	
	Savona collina interna	Cereali	3,372	236,85	
	Savona collina litoranea	Cereali	3,372	236,85	
	Genova montagna interna	Cereali	3,372	236,85	
	Genova montagna litoranea	Cereali	3,372	236,85	
	Genova collina interna	Cereali	3,372	236,85	
	Genova collina litoranea	Cereali	3,372	236,85	
	La Spezia montagna interna	Cereali	3,372	236,85	
	La Spezia collina interna	Cereali	3,372	236,85	
	La Spezia collina litoranea	Cereali	3,372	236,85	
	Piacenza montagna interna	Cereali	3,676	258,20	
	Piacenza collina interna	Semi oleosi	3,607	493,82	
	Piacenza pianura	Semi oleosi	3,769	516,00	
	Parma montagna interna	Cereali	4,263	299,43	
	Parma collina interna	Semi oleosi	3,693	505,60	
	Parma pianura	Semi oleosi	3,685	504,50	
	Reggio Emilia montagna interna	Cereali	3,188	223,92	
	Reggio Emilia collina interna	Cereali	4,731	332,30	
	Reggio Emilia pianura	Semi oleosi	3,748	513,13	
	Modena montagna interna	Cereali	3,834	269,30	
	Modena collina interna	Cereali	5,116	359,34	

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)	Non professionale
	Modena pianura	Semi oleosi	3,814	522,16	
	Bologna montagna interna	Cereali	4,360	306,24	
	Bologna collina interna	Semi oleosi	3,277	448,64	
	Bologna pianura	Semi oleosi	3,686	504,64	
	Ferrara pianura	Semi oleosi	4,182	572,54	
	Ravenna collina interna	Cereali	4,528	318,04	
	Ravenna pianura	Semi oleosi	3,527	482,87	
	Forlì montagna interna	Cereali	2,828	198,64	
	Forlì collina interna	Semi oleosi	3,190	436,73	
	Forlì collina litoranea	Cereali	3,337	234,39	
	Forlì pianura	Semi oleosi	3,426	469,04	
	Massa Carrara montagna interna	Cereali	5,659	397,48	
	Massa Carrara montagna litoranea	Cereali	7,970	559,81	
	Massa Carrara collina interna	Cereali	5,952	418,06	
	Lucca montagna litoranea	Cereali	3,437	373,67	
	Lucca montagna interna	Cereali	5,320	241,41	
	Lucca pianura	Semi oleosi	3,135	429,20	
	Pistoia montagna interna	Semi oleosi	3,498	478,90	
	Pistoia collina interna	Semi oleosi	3,144	430,43	
	Firenze montagna interna	Semi oleosi	2,971	406,75	
	Firenze collina interna	Semi oleosi	2,652	363,08	
	Firenze pianura	Semi oleosi	2,802	383,61	
	Livorno collina litoranea	Semi oleosi	3,089	422,91	
	Pisa collina interna	Semi oleosi	2,850	390,18	
	Pisa collina litoranea	Semi oleosi	2,848	389,91	
	Pisa pianura	Semi oleosi	2,947	403,46	
	Arezzo montagna interna	Semi oleosi	2,967	406,20	
	Arezzo collina interna	Semi oleosi	2,816	385,53	
	Siena montagna interna	Semi oleosi	2,525	345,69	
	Siena collina interna	Semi oleosi	3,027	414,42	
	Grosseto montagna interna	Cereali	2,598	182,48	
	Grosseto collina interna	Semi oleosi	3,013	412,50	
	Grosseto collina litoranea	Semi oleosi	2,961	405,38	
	Grosseto pianura	Semi oleosi	3,040	416,20	
	Perugia montagna interna	Semi oleosi	2,964	405,79	
	Perugia collina interna	Semi oleosi	3,003	411,13	
	Terni montagna interna	Cereali	2,671	187,61	
	Terni collina interna	Semi oleosi	3,103	424,82	
	Pesaro Urbino montagna interna	Semi oleosi	2,979	407,85	
	Pesaro Urbino collina interna	Semi oleosi	3,005	411,40	
	Pesaro Urbino collina litoranea	Semi oleosi	3,066	419,76	
	Ancona montagna interna	Semi oleosi	3,099	424,27	
	Ancona collina interna	Semi oleosi	3,122	427,42	
	Ancona collina litoranea	Semi oleosi	3,160	432,63	
	Macerata montagna interna	Cereali	3,324	233,47	
	Macerata collina interna	Semi oleosi	3,218	440,57	
	Macerata collina litoranea	Semi oleosi	3,207	439,06	
	Ascoli Piceno montagna interna	Cereali	3,446	242,04	
	Ascoli Piceno collina interna	Semi oleosi	3,054	418,11	
	Ascoli Piceno collina litoranea	Semi oleosi	3,067	419,89	
	Viterbo collina interna	Semi oleosi	3,027	414,42	
	Viterbo pianura	Semi oleosi	3,239	443,44	
	Rieti montagna interna	Semi oleosi	3,352	458,91	
	Rieti collina interna	Semi oleosi	3,186	436,19	
	Roma montagna interna	Semi oleosi	3,016	412,91	
	Roma collina interna	Semi oleosi	3,114	426,33	
	Roma collina litoranea	Semi oleosi	3,138	429,61	
	Roma pianura	Semi oleosi	3,133	428,93	
	Latina montagna interna	Semi oleosi	2,662	364,45	
	Latina collina interna	Semi oleosi	3,136	429,34	
	Latina collina litoranea	Cereali	4,697	329,91	
	Latina pianura	Semi oleosi	3,398	465,21	
	Frosinone montagna interna	Cereali	3,070	215,63	
	Frosinone collina interna	Semi oleosi	3,305	452,48	
	L'Aquila montagna interna	Cereali	2,351	165,13	
	Teramo montagna interna	Cereali	2,873	201,80	
	Teramo collina interna	Semi oleosi	3,003	411,13	

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)	Non professionale
	Teramo collina litoranea	Semi oleosi	3,104	424,96	
	Pescara montagna interna	Cereali	3,323	233,40	
	Pescara collina interna	Semi oleosi	2,976	407,43	
	Pescara collina litoranea	Cereali	4,131	290,16	
	Chieti montagna interna	Cereali	2,443	171,59	
	Chieti collina interna	Semi oleosi	2,850	390,18	
	Chieti collina litoranea	Semi oleosi	3,098	424,14	
	Campobasso montagna interna	Cereali	2,572	180,66	
	Campobasso collina interna	Semi oleosi	2,981	408,12	
	Campobasso collina litoranea	Semi oleosi	2,983	408,39	
	Isernia montagna interna	Cereali	3,005	211,07	
	Isernia collina interna	Cereali	3,788	266,07	
	Caserta montagna interna	Cereali	2,348	164,92	
	Caserta collina interna	Cereali	3,566	250,47	
	Caserta collina litoranea	Cereali	4,393	308,56	
	Caserta pianura	Cereali	5,269	370,09	
	Benevento collina interna	Semi oleosi	2,941	208,96	
	Benevento montagna interna	Cereali	2,975	402,64	
	Napoli collina interna	Cereali	4,660	327,31	
	Napoli collina litoranea	Cereali	5,316	373,39	
	Napoli pianura	Cereali	8,209	576,59	
	Avellino montagna interna	Cereali	3,026	212,54	
	Avellino collina interna	Cereali	3,809	267,54	
	Salerno montagna interna	Cereali	1,842	129,38	
	Salerno collina interna	Cereali	2,519	176,93	
	Salerno collina litoranea	Cereali	2,087	146,59	
	Salerno pianura	Cereali	3,865	271,47	
	Foggia montagna interna	Semi oleosi	2,898	396,76	
	Foggia collina interna	Semi oleosi	2,897	396,62	
	Foggia collina litoranea	Cereali	2,485	174,54	
	Foggia pianura	Semi oleosi	2,901	397,17	
	Bari collina interna	Semi oleosi	2,916	399,22	
	Bari pianura	Cereali	1,535	107,82	
	Taranto collina litoranea	Semi oleosi	3,121	427,29	
	Taranto pianura	Semi oleosi	2,783	381,01	
	Brindisi collina litoranea	Cereali	1,154	81,06	
	Brindisi pianura	Cereali	2,032	142,73	
	Lecce pianura	Semi oleosi	3,637	497,93	
	Potenza montagna interna	Cereali	1,611	113,16	
	Potenza montagna litoranea	Cereali	1,601	112,45	
	Potenza collina interna	Cereali	2,078	145,96	
	Matera montagna interna	Cereali	1,456	102,27	
	Matera collina interna	Semi oleosi	2,508	343,36	
	Matera pianura	Cereali	1,503	105,57	
	Cosenza montagna interna	Cereali	1,617	113,58	
	Cosenza montagna litoranea	Cereali	1,632	114,63	
	Cosenza collina interna	Cereali	1,707	119,90	
	Cosenza collina litoranea	Cereali	1,451	101,92	
	Cosenza pianura	Cereali	2,714	190,63	
	Catanzaro montagna interna	Cereali	2,356	165,48	
	Catanzaro collina interna	Cereali	2,074	145,68	
	Catanzaro collina litoranea	Cereali	1,861	130,72	
	Catanzaro pianura	Cereali	1,664	116,88	
	Reggio Calabria montagna interna	Cereali	1,702	119,55	
	Reggio Calabria montagna litoranea	Cereali	1,612	113,23	
	Reggio Calabria collina litoranea	Cereali	1,697	119,20	
	Reggio Calabria pianura	Cereali	2,678	188,10	
	Trapani collina interna	Cereali	1,706	119,83	
	Trapani collina litoranea	Cereali	1,606	112,80	
	Trapani pianura	Cereali	1,606	112,80	
	Palermo montagna interna	Cereali	1,918	134,72	
	Palermo montagna litoranea	Cereali	1,610	113,09	
	Palermo collina interna	Cereali	1,584	111,26	
	Palermo collina litoranea	Cereali	1,556	109,29	
	Palermo pianura	Cereali	1,507	105,85	
	Messina montagna interna	Cereali	1,278	89,77	
	Messina montagna litoranea	Cereali	1,222	85,83	

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)	Non professionale
	Messina collina litoranea	Cereali	1,289	90,54	
	Agrigento montagna interna	Cereali	1,669	117,23	
	Agrigento collina interna	Cereali	1,512	106,20	
	Agrigento collina litoranea	Cereali	1,333	93,63	
	Agrigento pianura	Cereali	1,667	117,09	
	Caltanissetta collina interna	Cereali	1,333	93,63	
	Caltanissetta collina litoranea	Cereali	1,080	75,86	
	Caltanissetta pianura	Cereali	1,027	72,14	
	Enna montagna interna	Cereali	1,100	77,26	
	Enna collina interna	Cereali	1,125	79,02	
	Catania montagna interna	Cereali	1,103	77,47	
	Catania montagna litoranea	Cereali	5,000	351,20	
	Catania collina interna	Cereali	1,158	813,37	
	Catania collina litoranea	Cereali	1,430	100,44	
	Catania pianura	Cereali	1,489	104,59	
	Ragusa collina interna	Cereali	2,200	154,53	
	Ragusa collina litoranea	Cereali	2,584	181,50	
	Ragusa pianura	Cereali	3,590	252,16	
	Siracusa collina interna	Cereali	1,362	95,67	
	Siracusa collina litoranea	Cereali	1,417	99,53	
	Siracusa pianura	Cereali	1,400	98,33	
	Sassari montagna interna	Cereali	1,750	122,92	
	Sassari collina interna	Cereali	1,667	117,09	
	Sassari collina litoranea	Cereali	1,752	123,06	
	Sassari pianura	Cereali	1,582	111,12	
	Nuoro montagna interna	Cereali	1,350	94,82	
	Nuoro collina interna	Cereali	1,536	107,89	
	Nuoro collina litoranea	Cereali	1,772	124,46	
	Cagliari collina interna	Cereali	1,310	92,01	
	Cagliari collina litoranea	Cereali	1,308	91,87	
	Cagliari pianura	Semi oleosi	3,904	534,48	
	Oristano collina interna	Cereali	1,487	104,45	
	Oristano pianura	Cereali	2,061	144,76	
Luxembourg :		Semi oleosi	2,700	369,65	
Nederland :		1 Cereali	7,110	499,40	
		2 Cereali	5,060	355,41	
Portugal :	Colza/soia :				
	Non irrigua :	1 Cereali	1,800	126,43	
		2 Cereali	1,400	98,33	
		3 Cereali	2,400	168,57	
		4 Cereali	4,000	280,96	
		5 Cereali	3,500	245,84	
		6 Cereali	3,000	210,72	
		7 Cereali	1,000	70,24	
		Madeira Cereali	2,000	140,48	
		Açores Cereali	3,800	266,91	
	Irrigua :	1 Cereali	9,000	632,15	
		2 Cereali	8,000	561,91	
		3 Cereali	5,000	351,20	
		4 Cereali	3,000	210,72	
		5 Cereali	7,000	491,67	
		Madeira Cereali	4,500	316,08	
	Girasole :				
	Non irrigua :	1 Cereali	1,800	151,94	129,60
		2 Cereali	1,400	118,18	100,80
		3 Cereali	2,400	202,59	172,80
		4 Cereali	4,000	337,66	288,00
		5 Cereali	3,500	295,45	252,00

Stato membro	Regione	Riferimento	Resa (t/ha)	Pagamento (ECU/ha)	Non professionale
	Irrigua :	6 Cereali	3,000	253,24	216,00
		7 Cereali	1,000	84,41	72,00
		Madeira Cereali	2,000	168,83	144,00
		Açores Cereali	3,800	320,77	273,60
		1 Cereali	9,000	759,72	648,00
		2 Cereali	8,000	675,31	576,00
		3 Cereali	5,000	422,07	360,00
		4 Cereali	3,000	253,24	216,00
		5 Cereali	7,000	590,90	504,00
		Madeira Cereali	4,500	379,86	324,00
United Kingdom :	England	Semi oleosi	3,080	421,67	
	Wales	Semi oleosi	3,140	429,89	
	N.Ireland	Semi oleosi	2,920	399,77	
	Scotland (LFA)	Semi oleosi	2,840	388,82	
	Scotland (remainder)	Semi oleosi	3,450	472,33	

(¹) Limitata alla soia con un massimo di 50 336 ha.

REGOLAMENTO (CE) N. 228/94 DELLA COMMISSIONE
del 1° febbraio 1994
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CE) n. 170/94 della Commissione⁽³⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evo-

luzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) a eccezione del malto del regolamento (CEE) n. 1766/92, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 24 del 29. 1. 1994, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 1994, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.	5° term.	6° term.
		2	3	4	5	6	7	8
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 200	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 00 400	03	0	- 1,425	- 2,85	- 4,275	—	—	—
	02	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 91 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	- 20,00	—	—
1004 00 00 200	01	0	0	0	0	0	—	—
1004 00 00 400	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	0	0	0	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	0	0	0	—	—
1102 10 00 700	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 400	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 10 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 90 200	01	0	0	0	0	0	0	0
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Le destinazioni sono identificate come segue:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Algeria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU n. L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20).

REGOLAMENTO (CE) N. 229/94 DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di etanolamina originaria degli Stati Uniti e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾ (qui di seguito denominato « regolamento di base »), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo a norma del suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 2172/93⁽²⁾ (qui di seguito denominato « regolamento che istituisce il dazio provvisorio ») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di etanolamine originarie degli Stati Uniti, di cui ai codici NC 2922 11 00, 2922 12 00 e 2922 13 00.

B. Seguito della procedura

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio i produttori degli Stati Uniti e gli importatori comunitari collegati hanno presentato per iscritto le loro osservazioni e hanno chiesto una proroga del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, per determinare in particolare gli effetti delle misure provvisorie sul livello dei prezzi e delle importazioni. La proroga è stata concessa con il regolamento (CE) n. 3344/93 del Consiglio⁽³⁾.

Anche alcuni consumatori finali del prodotto hanno trasmesso alla Commissione osservazioni circa gli effetti del regolamento che istituisce il dazio provvisorio sulla loro attività.

Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere intese dalla Commissione.

- (3) I produttori degli Stati Uniti, gli importatori comunitari collegati e i produttori comunitari sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in

base ai quali si prevedeva di raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre loro concesso un termine entro il quale formulare eventuali osservazioni circa le informazioni ricevute.

- (4) Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, ove opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni.

C. Prodotto in esame

- (5) Il regolamento che istituisce il dazio provvisorio (punto 7) contiene una descrizione del prodotto, vale a dire d'etanolamina.

Un consumatore finale ha sostenuto che le varie forme di etanolamina non dovrebbero essere considerate prodotti simili poiché mostrano una diversa reazione alle forze di mercato. Tuttavia, le ulteriori informazioni fornite dalla medesima parte hanno confermato le conclusioni della Commissione per quanto riguarda l'analogia del processo di produzione e l'intercambiabilità dell'impiego finale delle diverse forme di etanolamina, su cui, tra l'altro, la Commissione aveva basato la conclusione che le varie forme in questione costituivano prodotti simili.

- (6) Poiché i codici NC di cui sopra contengono anche i sali di etanolamina, che tuttavia esulano dalla denuncia e dal procedimento, il regolamento che istituisce il dazio definitivo e che decide la riscossione del dazio provvisorio dovrebbe escludere detti sali dal suo campo d'applicazione.

La Commissione ha pertanto debitamente modificato la descrizione del prodotto agli articoli 1 e 2 del presente regolamento.

Il Consiglio conferma le risultanze della Commissione circa la definizione del prodotto simile e l'adeguamento della designazione del prodotto a fini doganali.

D. Dumping

Valore normale, prezzo all'esportazione, confronto e margine di dumping

- (7) Non sono pervenute osservazioni circa la determinazione del valore normale, il prezzo all'esportazione, il confronto e i margini di dumping di cui ai punti 8, 9, 10 e 11 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 195 del 4. 8. 1993, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 299 del 4. 12. 1993, pag. 43.

E. Pregiudizio

- (8) Un produttore americano e l'importatore collegato hanno contestato la validità delle risultanze della Commissione circa la sottoquotazione dei prezzi. Essi tuttavia non sono stati in grado di sostenere le loro affermazioni mediante prove che non fossero già state prese in considerazione dalla Commissione. Si è pertanto ritenuto che non vi fosse alcuna ragione per modificare la determinazione della sottoquotazione figurante nel regolamento che istituisce il dazio provvisorio.
- (9) Le società di cui sopra hanno nuovamente sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto giungere alla conclusione che non sussisteva alcun pregiudizio poiché, durante il periodo dal 1988 alla fine del periodo d'inchiesta, tre produttori comunitari avevano complessivamente importato dalla società americana in questione 4 587 tonnellate e avrebbero dovuto pertanto essere esclusi dall'analisi del pregiudizio; il restante produttore comunitario rappresentava soltanto il 16 % della capacità produttiva comunitaria e non poteva quindi costituire « una proporzione notevole » dei produttori comunitari di etanolamina. Le società hanno altresì sostenuto che i produttori comunitari interessati avevano ricavato significativi utili dall'importazione di etanolamine dagli Stati Uniti.

La Commissione ha chiesto alle società citate di suffragare le loro affermazioni precisando tempi e prezzi delle importazioni effettuate dai produttori comunitari indicati. Le società tuttavia hanno soltanto precisato che le importazioni dagli Stati Uniti erano state effettuate in un momento in cui i produttori comunitari non avevano capacità sufficiente per soddisfare la domanda dei consumatori di etanolamina della Comunità e che le importazioni avevano consentito ai medesimi produttori di ricavare sostanziali utili sul mercato di altri prodotti che, come l'etanolamina, sono derivati dell'ossido di etilene.

In assenza delle informazioni richieste, la Commissione ha concluso che la domanda di esclusione dei produttori comunitari interessati debba essere respinta in quanto, anche se le affermazioni fossero confermate, il volume citato rappresenterebbe, per il periodo di cinque anni in questione, non più dell'1,2 % delle vendite dei produttori comunitari interessati e non più del 2 % delle importazioni totali degli Stati Uniti.

Il Consiglio conferma tale conclusione.

F. Causa del pregiudizio

- (10) Le conclusioni della Commissione sulla causa del pregiudizio, esposte nei punti da 25 a 30 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio non sono state contestate da nessuna delle parti e sono pertanto confermate dal Consiglio.

G. Interesse della Comunità

- (11) Nei punti da 31 a 34 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio sono esposte le considerazioni della Commissione riguardo all'interesse della Comunità. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni in merito.
- (12) I consumatori finali che hanno fornito alla Commissione informazioni sugli aumenti di prezzo da parte dei produttori comunitari hanno anche sottolineato gli effetti di tali aumenti sul loro costo di produzione e sulla loro posizione concorrenziale nel mercato comunitario.

La Commissione ha chiesto ai suddetti consumatori finali di indicare con maggiore precisione gli effetti delle misure provvisorie sui costi di produzione e inoltre i benefici che essi traevano dalle importazioni in dumping. Nessuna ulteriore informazione è stata tuttavia fornita dai medesimi consumatori.

La Commissione rimane pertanto dell'opinione che, poiché le misure provvisorie non aumentano i prezzi dell'etanolamina oltre il prezzo medio degli ultimi cinque anni, l'effetto di tali misure sul costo di produzione dei prodotti finiti sia limitato. L'istituzione di misure definitive è inoltre giustificata in vista degli aumenti di prezzo a lungo termine che avrebbero luogo in assenza delle medesime misure, come indicato al punto 32 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio.

Poiché tutti i consumatori intermedi di etanolamina si trovano di fronte agli stessi effetti delle misure provvisorie, queste ultime non pregiudicano la loro posizione concorrenziale.

Il Consiglio conferma le conclusioni della Commissione.

H. Livello del prezzo minimo all'importazione

- (13) Gli esportatori degli Stati Uniti e gli importatori collegati hanno tuttavia espresso qualche dubbio circa il fatto che l'industria comunitaria fosse disposta ad aumentare i suoi prezzi al livello necessario per consentire di coprire i costi e di ottenere un equo utile sulle vendite. Essi temevano che l'industria comunitaria avrebbe praticato prezzi inferiori a quelli dei fornitori americani per incrementare la sua quota di mercato. In tal modo l'effetto del prezzo minimo all'importazione sarebbe una limitazione della concorrenza sul mercato, che non sarebbe nell'interesse della Comunità.

Una delle parti interessate in questione ha citato l'effettivo calo delle esportazioni verificatosi subito dopo l'entrata in vigore delle misure provvisorie come prova della probabile sottoquotazione dei prezzi da parte dei produttori comunitari.

Durante il periodo di proroga della validità del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, nessuna ulteriore informazione è stata fornita dai produttori degli Stati Uniti né dagli importatori collegati a conferma della suddetta affermazione.

La Commissione ha tuttavia ricevuto da alcuni consumatori finali informazioni relative ad un aumento dei prezzi dei produttori comunitari e alla loro incapacità di soddisfare interamente la domanda sul mercato comunitario.

La Commissione ribadisce pertanto le sue conclusioni, espone ai punti 33 e 35 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio, in particolare che, mentre il livello dei prezzi minimi all'importazione stabilito consentirebbe all'industria comunitaria di coprire i suoi costi e di ottenere un equo utile sulle vendite, nello stesso tempo la sua incapacità di soddisfare interamente la domanda consentirebbe ai produttori dei paesi terzi di continuare a rifornire il mercato comunitario. In tali condizioni di concorrenza l'industria comunitaria non potrebbe raggiungere una redditività oligopolistica.

In tale contesto, la Commissione non ha motivo di modificare la sua impostazione per la determinazione del livello dei prezzi minimi all'importazione.

- (14) Un esportatore degli Stati Uniti e l'importatore collegato hanno presentato un calcolo dei costi per il produttore comunitario più efficiente, cercando di mostrare che il livello del prezzo minimo all'importazione era più elevato di quello necessario per consentire all'industria comunitaria di coprire i propri costi e di conseguire un adeguato utile sulle vendite e che pertanto non sarebbe stato nell'interesse dei consumatori finali di etanolamina.

La Commissione ha confrontato tale calcolo dei costi con le risultanze da essa elaborate durante l'inchiesta ed è giunta alla conclusione che i presupposti del calcolo della società americana non erano pienamente corrispondenti alla reale situazione in cui l'industria comunitaria si trovava durante il periodo dell'inchiesta.

Ulteriori informazioni raccolte dalla Commissione riguardo ai costi attuali nella Comunità non rivelano una differenza significativa tra questi e quelli del periodo dell'inchiesta.

Un altro esportatore degli Stati Uniti e l'importatore collegato hanno sostenuto che il margine di utile dell'8% utilizzato dalla Commissione era del tutto irrealistico e non teneva conto del carattere del mercato.

La Commissione, tuttavia, aveva basato tale cifra sulle informazioni ottenute durante l'inchiesta da tutte le parti e, in particolare, da parte dei produttori degli Stati Uniti.

Essa non ritiene pertanto giustificato modificare il livello del prezzo minimo all'importazione.

Tale conclusione è confermata dal Consiglio.

I. Carattere delle misure antidumping

- (15) L'argomentazione della Commissione circa il tipo di misure antidumping provvisorie da adottare, esposta nei punti da 35 a 38 del regolamento che istituisce il dazio provvisorio non è stata contestata da nessuna delle parti. La Commissione pertanto mantiene la medesima argomentazione per quanto riguarda le misure definitive.

Il Consiglio conferma tale criterio.

J. Riscossione del dazio provvisorio

- (16) Per quanto riguarda il dazio provvisorio, la Comunità di norma procede alla riscossione definitiva se allo stadio definitivo della procedura l'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente grave pregiudizio determinata a titolo provvisorio viene confermata e se dall'istituzione del dazio provvisorio non si sono verificati sostanziali mutamenti per quanto riguarda gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping sul mercato comunitario.

Nella fattispecie, l'esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente grave pregiudizio è stata definitivamente confermata. Si è pertanto concluso che i dazi in questione devono essere interamente riscossi.

Le importazioni di sali di etanolamina dovrebbero tuttavia essere escluse da tale riscossione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina, esclusi i suoi sali, di cui ai codici NC ex 2922 11 00, ex 2922 12 00 e ex 2922 13 00, originaria degli Stati Uniti.
2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra gli importi qui di seguito indicati e il prezzo cif frontiera comunitaria per tonnellata, dazio escluso, se inferiore :
 - a) per la MEA, codice ex NC 2922 11 00 (codice Taric 2922 11 00*10): 606 ECU
 - b) per la DEA, codice ex NC 2922 12 00 (codice Taric 2922 12 00*10): 584 ECU
 - c) per la TEA, codice ex NC 2922 13 00
 - con un tenore inferiore al 99 % (codice Taric 2922 13 00*11): 609 ECU
 - con un tenore pari o superiore al 99 % (codice Taric 2922 13 00*91): 652 ECU

3. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

a) Sono riscossi definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CEE) n. 2172/93.

b) Gli importi depositati per le importazioni di sali di etanolamina sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1994

che autorizza la divisione delle responsabilità della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca relative al prestito concesso alla Cecoslovacchia con decisione 91/106/CEE del Consiglio

(94/61/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che con la decisione 91/106/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1991, relativa ad un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Repubblica federativa ceca e slovacca⁽³⁾ la Comunità ha concesso alla Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) un prestito a medio termine di 375 milioni di ECU in conto capitale, per garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti, per rafforzare la posizione delle riserve e agevolare l'introduzione della convertibilità della moneta; che il prestito è stato interamente erogato dalla Commissione in due quote, rispettivamente di 185 milioni di ECU nell'agosto del 1991 e di 190 milioni di ECU nel febbraio del 1992;

considerando che, a seguito dell'atto costituzionale sullo scioglimento della RFCS approvato dall'Assemblea federale della RFCS il 25 novembre 1992, la RFCS ha cessato di esistere il 31 dicembre 1992; che gli Stati successori sono la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca;

considerando che l'atto costituzionale sulla divisione delle proprietà della RFCS tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca approvato dall'Assemblea federale il 13 novembre 1992, stabilisce che i prestiti ricevuti dalla RFCS siano divisi tra la Repubblica ceca e la Repubblica

slovacca nella proporzione di 2 a 1, pari al rapporto tra le due popolazioni; che le autorità ceche e slovacche hanno chiesto alla Comunità di accettare di conseguenza una divisione delle responsabilità derivanti alla RFCS dal prestito comunitario di 375 milioni di ECU concesso con decisione 91/106/CEE;

considerando che la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca stanno continuando congiuntamente ad adempiere pienamente alle loro obbligazioni in materia di servizio del debito derivanti dal prestito comunitario di 375 milioni di ECU; che le predette Repubbliche hanno accettato di assumersi, rispettivamente due terzi e un terzo, i versamenti per il pagamento del capitale, degli interessi e delle spese relativi a tale operazione;

considerando che occorre autorizzare la Commissione ad adottare i provvedimenti appropriati per garantire che le obbligazioni derivanti dal prestito concesso con decisione 91/106/CEE vengano divise tra la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca in conformità dell'atto dell'Assemblea federale del 13 novembre 1992;

considerando che, per l'adozione della presente decisione, il trattato non prevede poteri diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo unico

1. La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca assumono separatamente le responsabilità, rispettivamente nella proporzione di due terzi e di un terzo, per tutti i pagamenti in conto capitale, interessi e spese relativi al

⁽¹⁾ GU n. C 257 del 22. 9. 1993, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 20 del 24. 1. 1994.

⁽³⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 24.

servizio del prestito a medio termine della Comunità di 375 milioni di ECU concesso alla Repubblica federativa ceca e slovacca (RFCS) ai sensi della decisione 91/106/CEE.

2. A tal fine la Commissione è autorizzata a concordare con le autorità delle Repubbliche ceca e slovacca, previa consultazione del comitato monetario, i necessari adeguamenti dell'originario accordo di prestito tra la Comunità e la RFCS.

3. Le condizioni fissate nella decisione 91/106/CEE si applicano, con gli opportuni mutamenti, al nuovo accordo che verrà concluso in conformità del paragrafo 2; le

condizioni finanziarie dell'accordo di prestito originario vengono mantenute.

4. Tutte le spese in cui la Comunità incorre per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione prevista dalla presente decisione sono a carico della Repubblica ceca e della Repubblica slovacca, rispettivamente nella proporzione di due terzi e di un terzo.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MORAITIS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1994

di non dar seguito alle offerte presentate nell'ambito delle gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello di cui al regolamento (CE) n. 20/94

(94/62/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 363/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1258/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera f),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1258/91, completa le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e contiene, in particolare, modalità relative alla procedura di gara;

considerando che il regolamento (CE) n. 20/94 della Commissione⁽⁶⁾ ha indetto una gara relativa alla fissazione dell'aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello;

considerando che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (CEE) n. 3446/90, in base alle offerte ricevute, occorre fissare l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato oppure decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che, in seguito all'esame delle offerte ricevute, alla luce dell'attuale situazione del mercato, si ritiene opportuno non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Non è dato seguito alle gare indette dal regolamento (CE) n. 20/94.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 19. 2. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 del 15. 5. 1991, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU n. L 5 del 7. 1. 1994, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1994

che stabilisce l'elenco provvisorio dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina

(94/63/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 28,

considerando che le importazioni nella Comunità di sperma, ovuli ed embrioni contemplati dalla direttiva 92/65/CEE devono provenire da paesi terzi o parti di paesi terzi che sono in grado di fornire, anteriormente al 31 dicembre 1993, garanzie equivalenti alle condizioni che disciplinano la commercializzazione nella Comunità;

considerando che in mancanza di tali garanzie entro la data suddetta e per agevolare il passaggio al nuovo sistema di controlli veterinari alle frontiere esterne della Comunità è necessario stabilire taluni elenchi provvisori comunitari dei paesi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina, caprina ed equina, di ovuli ed embrioni della specie suina, sulla scorta segnatamente della decisione 79/542/CEE del Consiglio⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 93/507/CEE della Commissione⁽³⁾;

considerando che ai fini dell'adattamento al nuovo regime a seguito dell'adozione degli elenchi suddetti occorre prevedere un termine per la loro applicazione;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina provenienti dai paesi terzi che figurano sull'elenco nella parte I dell'allegato.

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina provenienti dai paesi terzi che figurano sull'elenco nella parte II dell'allegato.

Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie suina provenienti da paesi terzi che figurano sull'elenco nella parte III dell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1994.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.⁽²⁾ GU n. L 146 del 14. 6. 1979, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 237 del 22. 9. 1993, pag. 36.

ALLEGATO

Gli elenchi qui di seguito riportati sono elenchi di massima, in quanto le importazioni devono rispettare le condizioni di polizia sanitaria all'uopo previste.

PARTE I**Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina**

I paesi terzi che figurano sull'elenco dell'allegato alla decisione 79/542/CEE e dai quali sono autorizzate le importazioni di animali vivi delle specie ovina e caprina.

PARTE II**Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina**

I paesi terzi che figurano sull'elenco della parte I dell'allegato alla decisione 79/542/CEE, in provenienza dei quali è autorizzata l'importazione di animali vivi della specie equina.

PARTE III**Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie suina**

I paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di sperma della specie suina, in conformità alla decisione 93/160/CEE della Commissione (1).

(1) GU n. L 67 del 19. 3. 1993, pag. 27.